

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori proposte emendative del Governo</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	65
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento 10.38 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	68
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento 10.12 Turco</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	38
ERRATA CORRIGE	52

SEDE REFERENTE

Martedì 25 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi della vicepresidente Barbara SALTA-MARTINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.

C. 2680 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 novembre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Segnala quindi che l'onorevole Porta sottoscrive gli emendamenti Censore 26.29 e Vargiu 26.79; gli onorevoli Schullian e Di Lello sottoscrivono l'emendamento Garavini 26.35; l'onorevole Rossomando sottoscrive l'emendamento Petitti 21.207; l'onorevole Giulietti ritira l'emendamento a sua prima firma 21.8; l'onorevole Lodolini ritira l'emendamento a sua prima firma

21.71; l'onorevole Cenni ritira l'emendamento a sua prima firma 21.41; l'onorevole Manzi ritira l'emendamento a sua prima firma 21.223; l'onorevole Petitti ritira l'emendamento a sua prima firma 21.207.

Comunica, altresì, che il Governo ha presentato le proposte emendative 16.38, 17.496, 19.135, 39.015, 44.397 e 44.398, corredate di relazione tecnica, che sono giudicate ammissibili (*vedi allegato 1*). Al riguardo, avverte che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna. Con l'occasione, segnala che, in seguito ad un più approfondito esame, è stato considerato ammissibile l'emendamento Garofalo 19.79, che modifica la disciplina del contratto di trasporto recata dall'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, in quanto – al pari degli identici emendamenti Saltamartini 19.78 e Garofalo 19.77, giudicati precedentemente ammissibili – appare connesso alle misure volte a favorire la competitività e la razionalizzazione del sistema di autotrasporto previste dal provvedimento.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene che il termine per la presentazione dei subemendamenti annunciato dal presidente Boccia debba essere differito, al fine di consentire ai gruppi, che sino ad ora hanno tenuto un comportamento ispirato al senso di responsabilità, di approfondire i contenuti degli emendamenti testé depositati dal Governo, atteso che gli stessi intervengono, anche in maniera assai rilevante, sul testo originario del disegno di legge di stabilità. Invita, inoltre, il presidente ad indicare con maggiore precisione la programmazione dei lavori prevista per il prosieguo dell'esame del provvedimento da parte della Commissione.

Guido GUIDESI (LNA), nel rimarcare l'atteggiamento responsabile dimostrato nel corso dei lavori dai diversi gruppi di opposizione, si associa alla richiesta di consentire una proroga del termine per la presentazione dei subemendamenti avanzata dall'onorevole Palese. Rileva, inoltre,

l'opportunità che i deputati siano messi a conoscenza della tempistica secondo la quale si intende organizzare il prosieguo dei lavori.

Maino MARCHI (PD) osserva come le nuove proposte emendative testé presentate dal Governo insistono su materie comunque già oggetto di proposte emendative di iniziativa parlamentare, fermo restando che a suo avviso si può comunque ragionare circa un eventuale differimento del termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Laura CASTELLI (M5S), alla luce della intrinseca complessità di contenuto delle nuove proposte emendative depositate dal Governo, che peraltro si aggiungono a quelle, già numerose, presentate dall'Esecutivo nel corso delle precedenti sedute, chiede che il termine per la presentazione dei subemendamenti venga postposto. Nel rilevare come la Commissione avrebbe più opportunamente potuto procedere, in relazione alle singole questioni, all'approvazione di specifiche proposte emendative di iniziativa parlamentare, invita il presidente Boccia a fornire maggiori indicazioni sulle modalità di organizzazione dei lavori della Commissione.

Giulio MARCON (SEL) concorda con la richiesta di proroga del termine per la presentazione dei subemendamenti, osservando peraltro come le nuove proposte emendative del Governo, le cui relazioni tecniche di accompagnamento recano la data del 21 novembre scorso, avrebbero potuto essere presentate più tempestivamente.

Paolo TANCREDI (NCD), pur comprendendo le legittime richieste formulate dai gruppi di opposizione, ritiene tuttavia che i lavori della Commissione abbiano sinora avuto un andamento ordinato e pienamente rispettoso della prassi e delle norme parlamentari. Osserva, altresì, come le proposte emendative testé depositate dal

Governo insistono su materie già affrontate da specifiche proposte emendative di iniziativa parlamentare, dichiarate ammissibili e fatte oggetto di segnalazione, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 39.015, del quale condivide le finalità e l'urgenza, volto ad affrontare organicamente le questioni connesse all'emergenza sanitaria relativa alla diffusione del virus Ebola.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva come la scelta da parte del Governo di presentare ulteriori proposte emendative è stata dettata dalla volontà di garantire il pieno rispetto delle prerogative parlamentari, dal momento che eventuali riformulazioni del relatore su proposte emendative di iniziativa parlamentare sono possibili qualora le modifiche al testo del provvedimento siano relativamente circoscritte, mentre in presenza di modificazioni al testo di maggiore rilevanza ed ampiezza la presentazione di puntuali proposte emendative da parte del Governo appare più garantista delle facoltà dei singoli deputati e dei gruppi parlamentari, consentendo loro di presentare proposte subemendative.

Il viceministro Enrico MORANDO ricorda come taluni degli emendamenti presentati dal Governo insistono su materie già oggetto di emendamenti di iniziativa parlamentare, tanto di maggioranza quanto di opposizione, in parte anche accogliendo spunti in essi contenuti. Precisa, inoltre, come la decisione da parte del Governo di presentare le nuove proposte emendative depositate nella seduta odierna è stata assunta, come ha ricordato giustamente il relatore Guerra, al fine di rendere più trasparente il confronto parlamentare, consentendo ai deputati ed ai gruppi parlamentari di presentare eventuali subemendamenti, facoltà che sarebbe invece risultata preclusa nel caso il relatore avesse direttamente proceduto a specifiche riformulazioni.

In tale contesto ammette che l'articolo aggiuntivo 39.014, volto a potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio

nazionale e dei livelli dei controlli di profilassi internazionale connessi all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Ebola, introduce in effetti disposizioni del tutto nuove rispetto al testo originario del disegno di legge di stabilità e dunque, su tale specifico punto, il Governo è pronto a recepire gli orientamenti che la Commissione dovesse eventualmente assumere, anche nel senso di non procedere nell'esame della suddetta proposta emendativa. Ritiene inoltre che, alla luce dei dati di esperienza, il numero di proposte emendative complessivamente presentate dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità non eccede quello normalmente fatto registrare in precedenti occasioni.

Rocco PALESE (FI-PdL) fa presente che da parte del suo gruppo parlamentare erano stati da tempo sollecitati interventi per l'adozione di misure, anche normative, finalizzate al contrasto dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Ebola.

Francesco BOCCIA, *presidente*, alla luce del dibattito testé svoltosi, propone pertanto di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 20 di oggi e di convocare la Commissione in sede referente alle ore 20.30 di questa sera, con l'intento di proseguire ad oltranza nell'esame del provvedimento, salvo verificare, in corso d'opera, se ricorrano le effettive condizioni per consentire di giungere ad una positiva conclusione dell'*iter*. In caso contrario, avverte che la Commissione sarà nuovamente convocata nella giornata di domani mattina, in modo da completare l'esame delle questioni ancora irrisolte e di conferire il mandato al relatore. Ricorda, infatti, che sono tuttora rimasti accantonati alcuni gruppi di identici emendamenti, concernenti anche questioni di particolare delicatezza, sui quali è ancora in corso il lavoro di valutazione da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Guido GUIDESI (LNA) invita il presidente Boccia a specificare con maggiore

chiarezza la tempistica dei lavori della Commissione, così come previsti a partire dalla ripresa fissata per le ore 20.30 di questa sera.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che sarà possibile fornire una risposta al quesito posto dall'onorevole Guidesi solo al momento della ripresa dei lavori della Commissione prevista, come in precedenza proposto, per le ore 20.30 di oggi, anche alla luce del numero complessivo dei subemendamenti riferiti alle nuove proposte emendative depositate dal Governo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel ritenere opportuno che alla ripresa dei lavori il rappresentante del Governo disponga comunque di pareri già definiti sulle proposte emendative accantonate nelle precedenti sedute, auspica che alla ripresa dei lavori prevista per le ore 20.30 di oggi i gruppi parlamentari saranno posti nella condizione di conoscere con esattezza la tempistica del successivo esame del provvedimento, al fine di consentire ai deputati che ne fossero interessati di partecipare direttamente alla seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte dunque che il termine per la presentazione di subemendamenti alle nuove proposte emendative presentate dal Governo, 16.38, 17.496, 19.135, 39.015, 44.397 e 44.398, è fissato alle ore 20 della giornata odierna.

Avverte, altresì, che alle ore 20.15 avrà luogo l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine del quale la Commissione riprenderà, a partire dalle ore 20.30, il seguito dell'esame del disegno di legge di stabilità.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.20 alle 20.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 21.20.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala che gli onorevoli Villarosa, Castelli e Sorial sottoscrivono l'emendamento Fregolent 9.70; l'onorevole Marchi sottoscrive gli emendamenti Bruno Bossio 16.4 e Losacco 16.35 e li ritira; l'onorevole Saltamartini sottoscrive l'articolo aggiuntivo Guidesi 9.032.

Nel dare conto delle sostituzioni, avverte che, per il gruppo Partito Democratico, i deputati Fregolent, Taranto e Causi sostituiscono, rispettivamente, i deputati Rubinato, Censore e Melilli; per il gruppo MoVimento 5 Stelle la deputata Nesci sostituisce la deputata Colonnese; per il gruppo Per l'Italia, l'onorevole Marazziti sostituisce il deputato Fauttilli; per il gruppo Lega Nord per le Autonomie, l'onorevole Simonetti sostituisce il deputato Giancarlo Giorgetti.

Comunica altresì che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 44.019 (*vedi allegato 1*), con riferimento al quale, come concordato in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,

fissa un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 23.30 di oggi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che la Commissione procederà, in primo luogo, all'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Crippa 3.05 e Coscia 3.010, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Propone, quindi, che l'articolo aggiuntivo Da Villa 3.07 resti accantonato.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede al relatore di chiarire il significato della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Crippa 3.05.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, illustra il contenuto della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Crippa 3.05, sottolineando gli elementi di novità rispetto al testo originario della proposta emendativa.

Davide CRIPPA (M5S) fa notare che rispetto alla programmazione finanziaria per il 2014 vi è stata una significativa riduzione di risorse nel settore in oggetto.

Il viceministro Enrico MORANDO evidenzia come la disposizione in questione riguardi il 2015 e non incida in alcun modo sulle risorse già stanziato per il 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa notare che il testo della proposta emendativa in discussione è chiaro e non ammette interpretazioni discordanti.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che l'esiguità delle risorse per interventi di tale

portata è stata sottolineata anche da autorevoli esponenti del precedente Governo, in risposta ad atti di sindacato ispettivo presentati in Parlamento. Evidenzia quindi come la riformulazione proposta dal relatore non offra sufficienti garanzie dal punto di vista dell'adeguatezza dello stanziamento economico.

Giovanni PAGLIA (SEL), associandosi alle considerazioni del collega Crippa, ritiene che la riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo 3.05 rappresenti una presa in giro nei confronti dei cittadini.

Bruno TABACCI (PI) si dichiara contrario all'articolo aggiuntivo 3.05, paventando il rischio che esso, così come riformulato, renda impossibile l'impiego effettivo delle risorse stanziato, così come avvenuto in passato.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, evidenziando che le risorse stanziato dalla proposta emendativa in esame risultano triplicate rispetto al 2014, sottolinea come l'obiettivo perseguito sia quello di rendere pienamente operativo il Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese. Rileva che sarà in ogni caso possibile valutarne in futuro l'effettivo funzionamento, al fine di attuare eventuali interventi correttivi.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene che la proposta emendativa in esame sia mal formulata e rischi di introdurre norme di difficile attuazione, con conseguente spreco di risorse pubbliche.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva che la riformulazione proposta mantiene l'impostazione del testo originario per quanto concerne le modalità di erogazione delle risorse.

Giampaolo GALLI (PD) ritiene che la proposta emendativa in esame sia vaga e generica nella definizione degli obiettivi e insufficiente nella copertura, sottolineando

l'opportunità di preferire interventi di riduzione della pressione fiscale ad operazioni di trasferimento di risorse verso le imprese, come quelle contemplate nella presente proposta emendativa.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia l'esigenza di realizzare efficaci interventi di sostegno ai settori imprenditoriali più innovativi, come quelli connessi alle tecnologie di fabbricazione digitale, sottolineando come ciò potrebbe recare significativi vantaggi economici, in termini di risparmio di materiali. Pur ritenendo insufficiente lo stanziamento previsto, dichiara tuttavia di accettare la riformulazione proposta, giudicando necessario dare un segnale positivo nella direzione del sostegno a tali tipologie di imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Crippa 3.05, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo riguardo all'articolo aggiuntivo Coscia 3.010, stigmatizza il fatto che sono prelevate dal bilancio dello Stato risorse, seppur esigue, da impiegare per la tutela del patrimonio culturale, dal momento che ogni anno rimangono inutilizzate le risorse dei Fondi strutturali e del Fondo interregionale a tal fine stanziato.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel ricordare che è stato recentemente convertito il decreto-legge n. 83 del 2014, che ha stanziato risorse di una certa entità per la tutela del patrimonio culturale, osserva che l'articolo aggiuntivo in esame contribuisce alla tutela del patrimonio del Paese, unitamente alla componente dei Fondi strutturali destinata a tale finalità.

Rocco PALESE (FI-PdL), pur concordando con il relatore sulla necessità di stanziare risorse volte alla tutela del patrimonio culturale, ribadisce che esse non debbano essere prelevate dal bilancio dello Stato, essendo disponibili risorse destinate

per tale finalità nell'ambito dei Fondi europei.

Guido GUIDESI (LNA) chiede precisazioni riguardo alla copertura recata nella riformulazione proposta dal relatore dell'articolo aggiuntivo Coscia 3.010, e se in particolare si opererà una sottrazione di risorse per il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo.

Il viceministro Enrico MORANDO precisa che l'articolo aggiuntivo, utilizzando risorse proprie del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, prevede l'istituzione di uno specifico Fondo finalizzato all'attuazione di interventi di tutela del patrimonio culturale. Evidenzia, pertanto, come l'istituzione del predetto Fondo consentirà una migliore e più efficiente programmazione degli interventi rispetto a quella attuale.

Maria COSCIA (PD) nell'accogliere la riformulazione proposta dal relatore, sottolinea l'importanza del tema oggetto dell'articolo aggiuntivo, ossia la tutela del vastissimo patrimonio culturale del Paese, che, in assenza di una seria programmazione nell'utilizzo delle risorse, rischierebbe di essere compromesso. Pur nella consapevolezza dell'insufficienza delle risorse stanziato, ritiene in ogni caso la misura contenuta nell'articolo aggiuntivo un importante passo in avanti in direzione necessaria razionalizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale.

Gianluca VACCA (M5S) rileva che, di fatto, la misura contenuta nell'articolo aggiuntivo non apporterà alcuna modificazione significativa, in quanto rimangono confermati i tagli complessivi di circa 100 milioni di euro che la manovra di finanza pubblica nel suo complesso opera sugli stanziamenti destinati alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Giulio MARCON (SEL) chiede chiarimenti sui capitoli di spesa del Ministero dei beni culturali che saranno ridotti ai fini della creazione del citato Fondo e

sulla necessità della trasmissione al CIPE del programma triennale del Ministero.

Rocco PALESE (FI-PdL) nel concordare con la proponente sull'esiguità delle risorse stanziare, ringrazia il viceministro per la trasparenza del suo intervento, dal quale si evince chiaramente che l'istituzione del Fondo, avendo come primo obiettivo una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse, è volta sostanzialmente a far sì che nell'utilizzo delle stesse possano essere eluse le procedure comunitarie.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente all'onorevole Palese che l'interpretazione da lui data all'intervento del viceministro è del tutto personale, avendo questi fatto un semplice riferimento ad una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse.

Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce che la misura a suo giudizio ha un carattere squisitamente clientelare e giudica vergognoso il comportamento del Governo al riguardo.

Intervenendo per dichiarazioni di voto, pur condividendone le finalità, preannuncia un voto contrario sull'articolo aggiuntivo Coscia 3.010, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Coscia 3.010, come riformulato (*vedi allegato 2*).

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel rendere il parere sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 4.30, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Nel precisare che la riformulazione incrementa a 7 euro la deducibilità dal reddito dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, nel caso in cui sia utilizzata la forma elettronica, sottolinea che l'entrata in vigore è stata fissata al 1° luglio 2015.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore sulla riformulazione dell'emendamento Causi 4.30, condividendo lo spirito della proposta originaria dell'onorevole Causi.

Marco CAUSI (PD), nell'accettare la riformulazione proposta dal relatore, ringrazia il Governo ed esprime soddisfazione a titolo personale e a nome di tutti i deputati componenti della Commissione Finanze del gruppo Partito Democratico. Ritiene che la misura in esame sia coerente con gli obiettivi della legge di stabilità e sottolinea che essa comporterà un incremento reddituale di circa 400 euro per lavoratore, generando spese per consumi alimentari, che saranno effettuate in esercizi commerciali vicini ai luoghi di lavoro e pertanto in Italia e non all'estero. Ricorda che la soglia di deducibilità era ferma a 5,29 euro dal 1998 e giudica opportuno l'aumento della deducibilità per i buoni resi in forma elettronica, potendosi in tal modo contrastare l'elusione fiscale generata attraverso i buoni pasto cartacei.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede chiarimenti riguardo alla possibilità concreta di gestione dei buoni pasto in formato elettronico da parte delle aziende e di utilizzo negli esercizi commerciali.

Marco CAUSI (PD) rassicura il collega Paglia sulla possibilità del concreto utilizzo del formato elettronico, sia da parte delle aziende che degli esercizi commerciali.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che vada specificato con maggiore chiarezza che l'aumento della soglia di deducibilità a 7 euro è prevista per i soli buoni pasto resi in formato elettronico.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente al collega Villarosa di aver evidenziato con assoluta chiarezza, nel corso dell'illustrazione della riformulazione dell'emendamento Causi 4.30, che l'aumento della

soglia di deducibilità per il buoni pasto a 7 euro è prevista esclusivamente per i buoni resi in formato elettronico.

Edoardo FANUCCI (PD), sottoscrive l'emendamento Causi 4.30, dichiarando di condividerne pienamente le finalità.

Rocco PALESE (FI-PdL) nell'apprezzare l'impegno del collega Causi, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.30, come riformulato.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento in esame, ritenendo incoerente che si stanzi una cifra a suo giudizio assai rilevante per la deducibilità dei buoni pasto da parte delle aziende, e contestualmente si affermi la non disponibilità di risorse per interventi che costituirebbero un reale volano per lo sviluppo del Paese, come quelli per le *start-up*.

La Commissione approva l'emendamento Causi 4.30, come riformulato (*vedi allegato 2*).

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che gli emendamenti Librandi 4.32 e 4.33 risultano assorbiti dall'approvazione di alcune proposte emendative riferite all'articolo 13.

Passando all'articolo 9, precedentemente accantonato, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Sottanelli 9.61, 9.62, 9.63 e 9.64, Sanga 9.71, Ruocco 9.30, degli identici Misiani 9.48 e Fregolent 9.70, Ruocco 9.33, degli identici Saltamartini 9.65, Alberto Giorgetti 9.2 e Saltamartini 9.52, Fauttilli 9.67, Corsaro 9.3, Misiani 9.45 e Rubinato 9.69. Motiva tale parere con il fatto che è ancora in corso un confronto per trovare una soluzione soddisfacente alle esigenze di riformulazione dell'articolo 9, apparendo quindi preferibile apportare eventuali modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sanna 9.03, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Zanin 9.04, Palese 9.06, Capezzone 9.07, Palese 9.08, Della Valle 9.012 e Busin 9.023 e 9.024. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Guidesi 9.032, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) ritira, in qualità di cofirmatario, gli emendamenti Sottanelli 9.61, 9.62, 9.63 e 9.64.

Antonio MISIANI (PD), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Sanga 9.71.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ruocco 9.30, ne illustra il contenuto, sottolineando la necessità di innalzare la soglia prevista di 15 mila euro per il regime fiscale agevolato. Dichiarando pertanto di non comprendere le ragioni dell'invito al ritiro formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo su tale proposta emendativa.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ribadisce che l'invito al ritiro formulato su tutti gli emendamenti riferiti al testo dell'articolo 9 è motivato esclusivamente dalla necessità di un approfondimento del tema del regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi, che potrà essere più compiutamente svolto nel corso dell'esame al Senato.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) osserva che il ritiro degli emendamenti riferiti all'articolo 9 richiesto dal relatore non offre alcuna garanzia di poter risolvere le problematiche emerse.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce che il limite individuato in 15 mila euro appare del tutto irragionevole e dimostra come da parte del Governo vi sia una scarsa conoscenza della condizione dei giovani nel mondo del lavoro.

Maino MARCHI (PD) in relazione ai rilievi avanzati dal collega Villarosa, fa presente che l'invito al ritiro degli emendamenti riferiti all'articolo 9 si pone nell'ottica di assicurare la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti sulla norma in questione, al fine di introdurre eventuali correttivi nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Marco CAUSI (PD) ricorda che il regime forfetario dei minimi è stato introdotto nel 2007 da un Governo di centro-sinistra. Rileva che appare opportuna una differenziazione per settore di attività in quanto, a parità di ricavi, si verificano differenze reddituali anche consistenti. Auspica, pertanto, che si possa trovare una soluzione idonea nel corso dell'esame al Senato. Ricorda, in ogni caso, che il regime dei minimi è stato introdotto per agevolare i lavoratori titolari di partite IVA che offrono le loro prestazioni ad un unico committente, ma che in realtà è attualmente utilizzato in gran parte dai lavoratori dipendenti che svolgono un doppio lavoro, con particolare frequenza nel campo sanitario. Invita pertanto a valutare l'opportunità di restringere il campo di applicazione del regime agevolato ai soggetti che svolgono esclusivamente un lavoro autonomo, in modo tale da poter reperire le risorse necessarie per un innalzamento della soglia dei 15 mila euro.

Antonio MISIANI (PD) accogliendo con favore l'intervento del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 9.48. Manifesta inoltre apprezzamento per le considerazioni testé svolte dal collega Causi.

Guido GUIDESI (LNA), nel prendere atto del consenso di tutti i gruppi parlamentari sia sull'innalzamento della soglia

dei 15 mila euro, sia sull'esigenza di limitare l'applicazione del regime agevolato ai soggetti che svolgono esclusivamente un lavoro autonomo, ritiene che si possa trovare una soluzione soddisfacente già nel corso dell'esame alla Camera.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede di sottoscrivere gli emendamenti Sanga 9.71 e Misiani 9.48.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Sanga 9.71 e Misiani 9.48 sono stati ritirati dai presentatori e che non è più possibile effettuarne la sottoscrizione.

Daniele PESCO (M5S), osservando che il limite previsto dei 15 mila euro è solo di poco superiore a quella che viene considerata la soglia di povertà, sottolinea il rischio di incentivare pratiche di evasione fiscale.

Davide CRIPPA (M5S) si associa alle considerazioni del collega Guidesi sulla possibilità di individuare già in sede di esame presso la Camera una soluzione soddisfacente, limitando, come proposto dal collega Causi, il regime agevolativo ai soggetti che svolgono esclusivamente un lavoro autonomo.

Rocco PALESE (FI-PdL), nell'associarsi alle considerazioni svolte dall'onorevole Crippa, condivide la necessità di procedere ad un innalzamento delle soglie rilevanti ai fini dell'accesso da parte di lavoratori autonomi e imprese individuali al regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9 del provvedimento, invitando il viceministro Morando ad esplicitare le reali intenzioni del Governo in merito al preannunciato intervento sulla materia oggetto della citata disposizione nel corso del successivo esame presso il Senato.

Giovanni PAGLIA (SEL), premesso che il tema del regime fiscale relativo ai lavoratori autonomi ed alle imprese individuali appare rivestire particolare rilevanza, ritiene tuttavia che, qualora l'in-

tenzione fosse effettivamente quella di affrontare la questione nel corso del successivo *iter* presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo avrebbe il dovere se non altro di indicare, sia pure in termini approssimativi, l'indirizzo complessivo che si riserva di seguire in vista delle modificazioni da apportare al testo del provvedimento.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel precisare che non è intenzione alcuna del Governo limitare la discussione in atto alla Camera, ricorda che le disposizioni introdotte dall'articolo 9 del disegno di legge di stabilità recano oneri a carico del bilancio dello Stato per un importo pari a circa un miliardo di euro e che dunque, come tali, non possono essere considerate alla stregua di una iniziativa penalizzante nei confronti del mondo dei lavoratori autonomi e delle imprese individuali. In secondo luogo, rileva che le citate disposizioni si sono rese necessarie anche al fine di modificare la vigente disciplina che, per quanto caratterizzata da elementi di indubbia positività all'atto della sua introduzione, soprattutto in termini di progressiva semplificazione degli adempimenti, nel corso degli anni successivi ha tuttavia prodotto evidenti disparità di trattamento. Ciò, a suo avviso, è avvenuto a causa dell'elementare ragione per cui nel campo del richiamato mondo lavorativo occorre distinguere in maniera particolare le attività prettamente artigiane o commerciali da quelle libero-professionali, le quali, a differenza delle prime, sono connotate da un livello di investimenti assai inferiore.

Riconosce tuttavia che nella definizione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del disegno di legge di stabilità si è incorsi in talune criticità che, come peraltro evidenziato anche dalle proposte emendative in esame, dovranno essere corrette, sia pure nell'ambito delle risorse complessivamente stanziato dal provvedimento medesimo. Per quanto il contenuto delle proposte emendative in esame appaia pertanto meritevole di attenta considerazione, il Governo ha comunque deciso di riflettere qualche giorno ancora prima di pervenire

all'individuazione delle modificazioni da più parti auspiccate, anche tenendo conto degli esiti del confronto attualmente in corso con le parti sociali interessate.

Alla luce di tali considerazioni, dichiara quindi che, qualora i presentatori insistessero per la votazione delle rispettive proposte emendative, il Governo non potrà che confermare il parere contrario su di esse in precedenza espresso.

Laura CASTELLI (M5S), preso atto dell'intenzione dichiarata dal viceministro Morando di giungere ad una soluzione della questione oggetto delle proposte emendative in esame nel corso del successivo *iter* presso il Senato, anche all'esito del confronto con le parti sociali, ricorda che la sovranità appartiene al popolo attraverso il Parlamento e non al Governo.

Rocco PALESE (FI-PdL), auspicando che il confronto con le parti sociali non costituisca un impedimento ad una positiva soluzione delle questioni in discussione, ritiene che le misure più appropriate potrebbero essere individuate già nel corso dell'esame presso la Camera.

Davide CRIPPA (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Ruocco 9.30, osserva come le caratteristiche delle prestazioni professionali siano oggi profondamente mutate rispetto al passato, in ciò contestando la ricostruzione prima fornita dal viceministro Morando con riferimento alle attività libero-professionali, le quali, a suo giudizio, spesso implicano significativi investimenti di risorse, ad esempio nel caso di acquisto di specifiche dotazioni o attrezzature.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) sottoscrive gli emendamenti Ruocco 9.30 e 9.33.

La Commissione respinge l'emendamento Ruocco 9.30.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che gli identici emendamenti Misiani 9.48 e Fregolent 9.70 sono stati ritirati dai presentatori.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ricorda che l'emendamento Fregolent 9.70 era stato in precedenza sottoscritto dall'onorevole Villarosa e quindi chiede che venga posto in votazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che tutti i firmatari dell'emendamento Fregolent 9.70 appartenenti al gruppo Partito Democratico dichiarano di aver ritirato la propria firma e che dunque la citata proposta emendativa, che sarà posta in votazione, è stata fatta propria dal deputato Villarosa.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento 9.70, da lui sottoscritto, che riguarda un limitato ambito di attività professionali per le quali si richiede l'innalzamento della soglia rilevante ai fini dell'accesso al regime fiscale agevolato, non comprendendo pertanto le ragioni dell'invito al ritiro formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Maino MARCHI (PD) rammenta che la questione potrà essere oggetto di complessivo esame, come già più volte ribadito, nel corso della successiva discussione del disegno di legge di stabilità presso il Senato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene che la questione possa e debba essere invece utilmente affrontata già nel corso della discussione presso la Camera dei deputati.

Rocco PALESE (FI-PdL), anche alla luce delle rassicurazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, in ordine al carattere espansivo della manovra finanziaria recata dal disegno di legge di stabilità, non comprende le ragioni della contrarietà di relatore e rappresentante del Governo sull'emendamento Villarosa 9.70, che dichiara di sottoscrivere.

Maino MARCHI (PD) osserva come la proposta emendativa in esame necessiterebbe comunque di una copertura finanziaria ulteriore, nonostante i limiti di stan-

ziamento delle risorse complessivamente previste per l'intervento in tema di regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi e imprese individuali dal presente provvedimento.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede che la votazione sull'emendamento Villarosa 9.70 abbia luogo per appello nominale.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che tale modalità di votazione è ammessa esclusivamente nella sede legislativa o negli altri casi in cui le Commissioni siano chiamate a deliberare in via definitiva.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo per un richiamo al Regolamento, ricorda che nel 2007 l'allora presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, onorevole Pisicchio, autorizzò una votazione per appello nominale in Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ribadisce che, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento ed alla luce del costante orientamento manifestato sul punto dalla Presidenza della Camera, non sussistono le condizioni per procedere alla votazione per appello nominale, nel senso richiesto dall'onorevole Palese.

Davide CRIPPA (M5S), pur non condividendone appieno il fondamento, prende atto delle spiegazioni fornite dal presidente Boccia.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede che il presidente Boccia proceda, quanto meno, ad una attenta verifica numerica dei voti effettivamente espressi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 9.70 e Ruocco 9.33.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti Saltamartini 9.65 e 9.52 sono stati ritirati dai presentatori.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Alberto Giorgetti 9.2, identico alle proposte emendative da ultimo richiamate dal presidente Boccia, invita il relatore e il viceministro Morando a chiarire le ragioni che li hanno indotti ad esprimere sullo stesso parere contrario.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel rilevare come la parte dispositiva della proposta emendativa, relativa alla deducibilità delle spese sostenute per la partecipazione, tra l'altro, a convegni congressi o corsi di aggiornamento professionale, potrà essere oggetto di specifica considerazione nel corso del successivo esame al Senato, osserva tuttavia come le modalità di copertura finanziaria dei relativi oneri non possano essere ritenute accettabili, dal momento che si configurano come tagli lineari.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) evidenzia la condotta contraddittoria del Governo, che da un lato dichiara ripetutamente di ritenere non sostenibile la misura degli tagli lineari, dall'altro, attraverso le disposizioni del presente disegno di legge di stabilità, impone quei medesimi tagli lineari agli enti locali.

La Commissione respinge l'emendamento Alberto Giorgetti 9.2.

Federico FAUTTILLI (PI) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.67.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara decaduto l'emendamento Corsaro 9.3, per assenza del proponente.

Antonio MISIANI (PD), illustrando l'emendamento a sua prima firma 9.45, segnala che lo stesso è rivolto a bloccare l'aumento delle aliquote previdenziali per i titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS, per i quali è previsto, nel

corso degli anni dal 2008 al 2018, un aumento dal 24 al 33 per cento dei contributi previdenziali. Segnala che l'aliquota finale prevista dalla normativa per tale categoria si attesterà su una posizione finale simile a quella dei lavoratori dipendenti, per i quali sono però previste maggiori tutele. Osserva inoltre che la misura dei contributi previdenziali per la categoria in questione è superiore a quelle previste per gli artigiani e i commercianti e per i professionisti iscritti alle casse previdenziali autonome. Ricordando infine che la legge di stabilità 2014 ha bloccato l'aumento relativo al solo anno 2014 e che, in mancanza di interventi, nel 2015 si avrebbe un aumento di 3 punti percentuali, chiede al Governo di farsi carico di questo problema.

Davide CRIPPA (M5S), Laura CASTELLI (M5S), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) e Daniele PESCO (M5S) sottoscrivono l'emendamento Misiani 9.45.

Antonio MISIANI (PD), a nome del suo gruppo, ritira la firma dall'emendamento 9.45.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte quindi che l'emendamento 9.45 ha adesso come primo firmatario l'onorevole Crippa.

Stefano FASSINA (PD) sottoscrive l'emendamento Crippa 9.45 e ribadisce l'assoluta urgenza di intervenire, eventualmente limitando il blocco dell'aumento delle aliquote contributive al solo anno 2015.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Crippa 9.45.

Daniele PESCO (M5S) auspica l'approvazione dell'emendamento anche da parte dei proponenti originari.

Giulio MARCON (SEL) sottoscrive l'emendamento Crippa 9.45.

Il viceministro Enrico MORANDO dichiara di essere consapevole del problema sollevato dalla proposta emendativa, pur

evidenziando che, con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, i lavoratori interessati potranno beneficiare di trattamenti pensionistici maggiori, in relazione all'aumento dei contributi pagati. Sottolinea al riguardo che, a suo parere, le aliquote contributive dei lavoratori autonomi rischiano di condurre a pensioni eccessivamente ridotte. Prosegue osservando che la fissazione delle aliquote contributive dei lavoratori titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS nella misura del 27-28 per cento potrebbe essere accettabile, essendo in linea con quelle dei lavoratori dipendenti, almeno per la parte a carico del datore di lavoro. Condivide la necessità di intervenire, eventualmente limitando l'intervento al solo 2015, come proposto dall'onorevole Fassina.

Ivan DELLA VALLE (M5S) sottoscrive l'emendamento Crippa 9.45, chiedendo che l'aumento sia bloccato quanto meno per l'anno 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'emendamento Crippa 9.45 si intende accantonato.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Rubinato 9.69 e chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO osserva che l'emendamento Rubinato 9.69 determina minori entrate.

Rocco PALESE (FI-PdL) si stupisce che la sinistra si disinteressi degli operatori dei servizi educativi domiciliari aventi un fatturato non superiore a 40 mila euro annui, ai quali l'emendamento Rubinato 9.69 estende la disciplina fiscale prevista dall'articolo 9. Per quanto riguarda le minori entrate evidenziate dal rappresentante del Governo, osserva che, se ci fosse volontà in tal senso, si potrebbe trovare un'adeguata copertura.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) annuncia, a nome dei deputati del Movimento 5 Stelle delle Commissioni V, VII e XII, di sottoscrivere l'emendamento Rubinato 9.69.

La Commissione respinge l'emendamento Rubinato 9.69.

Francesco LAFORGIA (PD) chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Francesco Sanna 9.03, per valutare la riformulazione proposta dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'articolo aggiuntivo Francesco Sanna 9.03 si intende accantonato.

Antonio MISIANI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Zanin 9.04, del quale è cofirmatario.

Rocco PALESE (FI-PdL) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.06, volto all'abolizione della TASI sulla prima casa, evidenziando che al momento dell'introduzione dell'imposta comunale unica, costituita dalla somma di IMU, TARI e TASI, il Governo aveva assicurato che la nuova imposta non avrebbe comportato per i contribuenti un onere superiore a quello delle precedenti imposte sulla casa, mentre così non è stato. Evidenzia che, come conseguenza, il mercato immobiliare ha subito un blocco quasi totale e i cittadini devono affrontare notevoli problemi pratici relativi alle modalità di pagamento della nuova imposta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Palese 9.06, Capezzone 9.07 e Palese 9.08.

Ivan DELLA VALLE (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.012, chiede al relatore maggiori chiarimenti sul parere contrario precedentemente espresso, dal momento che il Ministero dello sviluppo economico ha invece manifestato un forte interesse per il contenuto di tale proposta emendativa.

Entrando nel merito, specifica in particolare che l'emendamento è volto ad abolire il contributo minimale INPS per i soci delle cosiddette start-up *innovative*, ossia quelle imprese ad alto contenuto tecnologico. Aggiunge che la proposta emendativa reca altresì una copertura finanziaria che si dichiara comunque disponibile a modificare.

Il viceministro Enrico MORANDO conferma il parere contrario sulla proposta emendativa Della Valle 9.012.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo, in qualità di cofirmatario, sull'articolo aggiuntivo Della Valle 9.012, sottolinea l'importanza di destinare risorse finanziarie alle cosiddette imprese *start-up* innovative che cercano di introdurre innovazione nei processi produttivi. Dichiarando la disponibilità del proprio gruppo a modificare, se necessario, la copertura finanziaria prevista nella proposta emendativa in esame.

Daniele PESCO (M5S), nel sostenere l'articolo aggiuntivo 9.012 a prima firma del collega Della Valle, ricorda come anche l'attuale Presidente del Consiglio si sia recato in viaggio nella Silicon Valley per sostenere le imprese che fanno innovazione. Invita, quindi, la Commissione a votare a favore della proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Della Valle 9.012.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Busin 9.023, ne illustra le finalità, specificando come esso miri a rendere detraibili, nella misura del 35 per cento, tutti gli immobili ad uso produttivo dalla base imponibile dell'imposta.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Busin 9.023.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Busin 9.024, ne illustra le finalità, specificando come

esso miri ad escludere, ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo, la valutazione degli impianti fissi, intendendo per tali i macchinari e gli impianti installati all'interno dell'immobile medesimo. Invita pertanto il Governo a rivedere il contenuto delle circolari in materia dell'Agenzia del territorio e ribadisce l'importanza di tale proposta emendativa che è finalizzata a ridurre l'imposizione fiscale a carico delle imprese.

Giampaolo GALLI (PD), intervenendo in qualità di cofirmatario, accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Busin 9.024, di cui condivide appieno la finalità.

Guido GUIDESI (LNA) dichiara di non condividere l'intervento svolto dal collega Giampaolo Galli e non accetta l'invito al ritiro dell'emendamento in esame di cui è cofirmatario, in quanto ritiene che il contenuto della proposta emendativa preveda una equa detassazione a favore delle imprese.

Antonio MISIANI (PD), pur ritenendo la questione posta dai colleghi della Lega Nord e dagli altri firmatari della proposta emendativa una questione seria e meritevole di attenzione, dichiara di accettare l'invito al ritiro formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo, anche sulla base dell'intervista rilasciata in data odierna dal sottosegretario Zanetti sul *Sole 24 Ore*.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Busin 9.024.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Busin 9.024, ritiene che affronti un tema rilevante e strategico e che la leva fiscale debba essere utilizzata a favore delle attività produttive.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Busin 9.024.

Guido GUIDESI (LNA) dichiara di accettare la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.032 nei termini proposti dal relatore. Si tratta di un tema che riguarda circa un milione di cittadini e, anche se il contributo appare dimezzato rispetto alla formulazione iniziale, ritiene che l'emendamento sia in ogni caso meritevole di essere posto in votazione, anche se teme che le risorse finanziarie stanziare possano non essere sufficienti. Al riguardo, si chiede se su tale importante questione non sia arrivato il momento di immaginare un intervento normativo di carattere strutturale.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Guidesi 9.032, come riformulato (*vedi allegato 2*).

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 10.38 del Governo e dei relativi subemendamenti (*vedi allegato 3*).

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere contrario sul subemendamento Molteni 0.10.38.1, raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.10.38.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 10.38 del Governo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede alla presidenza il motivo per il quale un analogo emendamento a prima firma Turco non sia stato dichiarato ammissibile. Invita quindi la presidenza a rivedere tale giudizio e auspica che il Governo possa riformulare il proprio emendamento al fine di includere tra i soggetti ammessi al beneficio previsto solamente le persone fisiche.

Il viceministro Enrico MORANDO sottolinea come l'emendamento in questione sia stato redatto nella sostanza dal Ministero della giustizia e che quindi non ritiene che l'attuale formulazione possa essere in questa sede modificata.

Guido GUIDESI (LNA) sottolinea come in realtà non sia chiaro l'impatto in termini di risorse finanziarie dell'emendamento del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, con riferimento alla questione posta dal deputato Sorial, preannuncia che la presidenza valuterà l'eventuale riammissione dell'emendamento Turco 10.12 vertente su analoga materia. Per quanto riguarda la questione dell'impatto finanziario, ricorda che il Governo ha presentato una relazione tecnica relativa all'emendamento 10.38 che specifica come l'emendamento in questione non determini oneri a carico del bilancio dello Stato ma effetti di maggior gettito per l'erario, allo stato non quantificabili.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel ritenere non soddisfacente la risposta fornita dal viceministro sulla eventualità di una modifica dell'emendamento del Governo 10.38, insiste affinché la Commissione non approvi una norma che poi debba essere modificata dall'altro ramo del Parlamento.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, sottolinea come non sia possibile apportare ulteriori modifiche, in quanto l'attuale formulazione dell'emendamento del Governo è frutto di un approfondimento compiuto da parte del Ministero della giustizia, che in questa fase non appare possibile rimettere in discussione.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel confermare l'opinione appena espressa dal relatore, desidera precisare che nel corso dell'elaborazione di tale disposizione sia stato fatto comunque un tentativo per selezionare la platea dei destinatari della norma. Ribadisce che il parere favorevole a questo punto è stato espresso sia dal relatore che dal Governo sulla formulazione attualmente distribuita a tutti i componenti della Commissione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) insiste per avere chiarimenti sul giudizio di inam-

missibilità precedentemente espresso sull'emendamento Turco 10.12.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene che la presidenza possa rivedere il giudizio precedentemente espresso e giudicare ammissibile l'emendamento Turco 10.12 (*vedi allegato 4*).

Davide CRIPPA (M5S) propone, in base alle dichiarazioni rese dal viceministro rispetto ad una sua incompetenza di tipo tecnico che non gli consentirebbe una corretta valutazione dell'emendamento Turco 10.12, di accantonarlo, al fine di raccogliere l'avviso del Ministero della giustizia.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che si è già tenuto un confronto su questi temi, pervenendo alla definizione dell'emendamento 10.38 del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, conferma la riammissione dell'emendamento Turco 10.12, pur ritenendone il contenuto criptico. Sottolinea che sull'emendamento 10.38 del Governo c'è, com'è ovvio, il parere favorevole del Ministero della giustizia e sottolinea la piena competenza del viceministro Morando nell'esprimere il parere del Governo sull'emendamento Turco 10.12.

Il viceministro Enrico MORANDO sottolinea che l'emendamento Turco 10.12, come gli stessi proponenti hanno fatto presente, mira a realizzare lo stesso obiettivo posto dall'emendamento 10.38 del Governo, ma attraverso una ipotesi selettiva che il Governo stesso ha valutato e ritenuto non condivisibile. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Turco 10.12, ribadisce il parere contrario sul subemendamento Molteni 0.10.38.1, il parere favorevole sul subemendamento 0.10.38.2 del relatore e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 10.38 del Governo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) sottolinea che il viceministro ha dichiarato di aver letto l'emendamento Turco 10.12 e, in ragione del fatto che era inammissibile, di aver presentato l'emendamento 10.38 del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che il contenuto dell'emendamento Turco 10.12 non era noto al Governo, in quanto inammissibile e quindi non pubblicato, fino al momento in cui non è stato posto alla sua attenzione, nel corso del dibattito, dai rappresentanti del gruppo MoVimento 5 Stelle.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), non volendo soffermarsi sulle procedure di ammissibilità che vengono adottate rispetto alle proposte emendative presentate, chiede le motivazioni tecniche del parere contrario reso dal Governo sull'emendamento Turco 10.12.

Il viceministro Enrico MORANDO ribadisce che il Governo ha valutato tra le altre anche l'ipotesi selettiva contenuta nell'emendamento Turco 10.12, pur non conoscendone il testo, e l'ha ritenuta non condivisibile. Conferma quindi i pareri precedentemente resi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Molteni 0.10.38.1 ed approva il subemendamento 0.10.38.2 del relatore e l'emendamento 10.38 del Governo (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.38 del Governo, risulta precluso l'emendamento Turco 10.12.

MAURO GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere contrario sull'emendamento Ferraresi 10.24.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede chiarimenti sui criteri di ammissibilità degli emendamenti, dal momento che sarebbero stati dichiarati inammissibili

emendamenti a propria firma di analogo contenuto al suo emendamento 10.24. Intervenedo su quest'ultimo, che prevede l'assunzione di 350 cancellieri e 150 ufficiali giudiziari, sottolinea che il personale giudiziario ha una dotazione organica inferiore del 15 per cento a quella prevista, che la media dei processi civili supera i 10 anni e che questo è uno dei motivi principali per cui le imprese straniere decidono di non investire nel nostro Paese. Invita quindi il relatore e il Governo ad un'ulteriore riflessione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, riguardo alla richiesta del deputato Ferraresi in ordine ai criteri di ammissibilità, fa presente che l'emendamento 10.24 è stato ritenuto ammissibile, a differenza degli altri di analogo contenuto da lui presentati, in quanto si riferisce espressamente al testo del disegno di legge di stabilità e precisamente al Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara di sostenere l'emendamento Ferraresi 10.24, in quanto favorisce l'efficienza del sistema giudiziario, ed esprime sorpresa per il parere contrario del relatore e del Governo. Sottolinea che l'assenza di cancellieri e ufficiali giudiziari inibisce l'applicazione delle misure approvate dal Parlamento e chiede quindi che l'emendamento Ferraresi 10.24 venga accantonato, anche al fine di reperire le risorse necessarie per la sua attuazione e in generale per l'efficientamento del sistema giudiziario.

Maino MARCHI (PD) fa presente che il Governo ha stanziato ingenti risorse per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, il potenziamento dei relativi servizi nonché per il completamento del processo telematico. Evidenzia che la legge di stabilità fissa gli obiettivi e stanziava le risorse, ma sono le amministrazioni cui queste stesse risorse sono destinate a decidere come utilizzarle.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 10.24.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato di terminare la seduta al più tardi a mezzanotte, per riprendere domani alle ore 9.30. Chiede pertanto che venga rispettato tale accordo e si concludano i lavori odierni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, chiede ai commissari uno sforzo aggiuntivo, dal momento che i tempi dell'esame degli emendamenti si sono rivelati più lunghi di quelli previsti.

Rocco PALESE (FI-PdL) insiste per la chiusura dei lavori della Commissione, essendosi già di gran lunga oltrepassato il termine deliberato in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Laura CASTELLI (M5S) condivide la necessità di rispettare l'accordo raggiunto in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ribadisce che la decisione riguardo agli orari della seduta in corso, deliberata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era stata formulata sulla base di quanto avvenuto nei giorni scorsi, in cui non si erano registrati « ostruzionismi » di nessun tipo.

Laura CASTELLI (M5S), pur comprendendo le ragioni espresse dal presidente, ribadisce la necessità di rispettare l'accordo preso.

Maino MARCHI (PD) rileva che l'accordo preso in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si basava sull'atteggiamento tenuto dai gruppi fino a quel momento. Ricorda ai colleghi che è stato fissato nella stessa sede anche il termine per conferire domani il mandato al relatore e chiede pertanto che a partire dalle due ore precedenti tale termine si proceda alle sole

votazioni degli emendamenti e non anche alla loro discussione.

Guido GUIDESI (LNA), nel fare presente che i componenti del proprio gruppo sono intervenuti complessivamente per un tempo assai inferiore rispetto a quello nel quale sono intervenuti i componenti del gruppo Partito Democratico, condivide la necessità di rispettare l'accordo preso in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e non condivide il riferimento fatto dal presidente ad un ipotetico ostruzionismo solo da parte delle opposizioni, sottolineando che gran parte del dibattito è stato occupato dal confronto avutosi tra i componenti del gruppo Partito democratico.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel sottolineare l'assenza di alcuna forma di ostruzionismo negli interventi da lui fatti nel corso del dibattito, ritiene corretto permettere a tutti i parlamentari che lo chiedano di intervenire. Ribadisce la richiesta che venga posta fine alla seduta in corso, per riprendere il dibattito nella seduta già prevista per domani.

Giulio MARCON (SEL), chiede precisazioni al presidente sul numero di emendamenti da discutere e votare e sulla indifferibilità del termine per il mandato al relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che devono essere ancora discussi e

votati circa un centinaio di emendamenti e che il termine fissato alle ore 13.30 di domani per il conferimento del mandato al relatore non è differibile, in quanto la Commissione si è impegnata a licenziare il provvedimento prima della Conferenza dei presidenti di gruppo, fissata appunto per le ore 13.30 di domani.

Donata LENZI (PD), nel fare presente che la Commissione non ha ancora affrontato nel corso del dibattito numerosi articoli, ai quali è personalmente interessata, chiede che questi siano affrontati all'inizio della seduta di domani, per evitare che ci siano questioni rilevanti sulle quali la Commissione non riesce a discutere.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in relazione alle richieste formulate nel corso del dibattito, rinvia il seguito della discussione alla seduta già prevista per domani alle ore 9.30.

La seduta termina alle 00.30.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 338 del 18 novembre 2014, a pagina 185, seconda colonna, trentaduesima riga, sostituire le parole: « Melilla, Marcon, Pagnola » con le seguenti: « Francesco Sanna, Fabbri ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO**

ART. 16.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: « Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera *a*). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni. ».

2-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2015 »;

b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2015 »;

c) al comma 9, secondo periodo, le parole: « le risorse di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo »;

d) dopo il comma 9-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 9-*ter.* Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:

a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;

c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;

d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;

e) tempi previsti per la realizzazione delle reti di cui alle frequenze di cui all'alinea, primo periodo.

9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma *9-ter* possono altresì successivamente esercitare, per le medesime finalità, ulteriori frequenze rese disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti dei Paesi radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmittiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma *9-quinquies*.

9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmittiva di cui al comma *9-quater*, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:

a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale, e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

9-sexies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma *9-quater* concedono la relativa capacità trasmittiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma *9-quinquies*. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmittiva di cui al comma *9-quater* per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma *9-quinquies* sono sottoposte a periodici aggiornamenti.

9-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma *9-quinquies*. Il presente comma integra i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni. ».

2-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis*, valutati complessivamente in 31.626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

16. 38. Il Governo.

ART. 17.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. Sono abrogati i commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

23-ter. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al

comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.

23-quater. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al Programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Ordine e sicurezza pubblica » e al Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

23-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

17. 496. Il Governo.

ART. 19.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera *b*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce »;

2) alla lettera *c*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per

conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto »;

3) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente: « *e-bis*) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore. »;

b) dopo l'articolo 6-*bis*, è inserito il seguente:

« ART. 6-*ter* (Disciplina della sub-vezione). – 1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipula del contratto o in corso di esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vezione. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-*ter* dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vezione il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore succes-

sivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-*ter* dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico ».

c) l'articolo 7-*bis* è soppresso e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel decreto legislativo medesimo.

11-*ter*. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

b) i commi 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinquies* e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti ed ai sensi del comma 4-bis, sino alla data di adozione della delibera del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal Comitato Centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e

dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.

4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali ed alle violazioni del codice della strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane ».

c) i commi 6, 7, 8, 9,10,11 e 16 sono soppressi;

d) il comma 14 è sostituito dal seguente: « 14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo delle fatture e comunque non inferiore a 1.000,00 euro ».

11-quater. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa

a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto, l'esperimento del procedimento di negoziazione-assistita da uno o più avvocati di cui al Capo secondo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le Associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.

11-quinquies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio di autotrazione, pubblica ed aggiorna sul proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.

11-sexies. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e

statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo del presente comma.

19. 135. Il Governo.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale e dei livelli di controllo di profilassi internazionale).

1. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale allo scopo di salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie. A tale fine è auto-

rizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

2. Al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, è autorizzato l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 3.000.000;
2016: – 1.500.000;
2017: – 1.500.000.

alla tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 2.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.

39. 015. Il Governo.

ART. 44.

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Ministero delle finanze » sono aggiunte le

seguenti: « , entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. Tale comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa »;

b) al comma 2:

1) la lettera b) è abrogata;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini previsti dalla legge; »;

3) alla lettera e), dopo le parole « esito della procedura » sono aggiunte le seguenti: « o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore »;

d) al comma 6:

1) dopo la parola: « trasmissione » sono inserite le seguenti: « , entro centoventi giorni, »;

2) le parole: « trenta giorni dalla richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « tale termine » ;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale scarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione ».

40-ter. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. (Procedura di scarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli) – 1. Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi 90 giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro 60 giorni, ammette o rifiuta il scarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità

di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a 12 mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.

2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.

3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al scarico.

4. Nel termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.

5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,

per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato comma 4.

6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. ».

40-quater. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di pre-

sentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.

40-quinquies. In deroga a quanto disposto dal comma 40-quater, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.

40-sexies. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 40-quater, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.

40-septies. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 40-quater, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 40-quater. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 40-quater.

40-octies. Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 40-quater del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dal presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle

risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.

40-novies. All'articolo 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 ».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: e di 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: , di 460 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, di 452,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 e di 404,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

44. 397. Il Governo.

Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:

40-bis Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato FSC, per specifiche finalità, per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

b) entro il 31 marzo 2015, l'Autorità politica delegata alla coesione territoriale, di seguito denominata Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le

amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area;

c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, viene istituita una Cabina di regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui al periodo precedente, sono proposti anche singolarmente dall'Autorità politica per la coesione al CIPE per la relativa approvazione;

d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c), l'Autorità politica per la coesione può sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di in-

terventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

e) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di Economia e Finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione della manovra di finanza pubblica e della relativa legge di bilancio;

f) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipula del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

g) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'Autorità politica per la coesione può proporre al CIPE una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. L'Autorità politica per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio;

h) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;

i) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera h), sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di

attuazione degli interventi tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera g), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e provvedono ad effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;

l) sono trasferite al citato Fondo di rotazione, di cui alla lettera i), anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestiti secondo le modalità indicate alla citata lettera i), ove compatibili.

40-ter. Sono rispettivamente abrogate e soppresse le seguenti disposizioni:

a) articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni;

b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

c) il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

44. 398. Il Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Misure in materia di trattamenti pensionistici).

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corrispondenza della prestazione stessa ».

2. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del predetto articolo 3.

3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

44. 019. Il Governo.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 56, le parole da: « 5 milioni di euro » fino a: « sostegno delle imprese » sono sostituite dalle seguenti: »5 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno 15 individui » e dopo le parole: « raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) » sono aggiunte le seguenti: « o reti di impresa soggetto fornite di partita IVA »;

b) il comma 57 è sostituito con il seguente: « 57. Le risorse del Fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware open-source per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;

b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;

c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e microimprese;

d) messa a disposizione da parte dei soggetti di cui al comma 56 di tecnologie di fabbricazione digitale;

e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale. ».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 5.000.000.

3. 05. *(Nuova formulazione)* Crippa, Della Valle, Sibilia, Luigi Di Maio, Scagliusi, L'Abbate, Villarosa, De Lorenzis, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò, Fantinati, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Pro-dani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo per la tutela del patrimonio culturale).

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse

stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il « Fondo per la tutela del patrimonio culturale », con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

2. Le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette al CIPE, per una presa d'atto, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuarsi in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di defianziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno viene trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato del puntuale stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:

2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.

3. 010. (Nuova formulazione) Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 4.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera c), le parole: « di lire 10.240 » sono sostituite

dalle seguenti: « di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, ».

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis entra in vigore dal 1° luglio 2015.

Conseguentemente:

all'articolo 47, al comma 1, dopo le parole: alla presente legge aggiungere le seguenti: , salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-ter,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 9.600.000;
2016: – 24.100.000;
2017: – 24.900.000.

4. 30. (Nuova formulazione) Causi, Fregolent, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribauda, Sanga, Zoggia, Boccadutri, Taranto.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri).

1. La quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000.

9. 032. (Nuova formulazione) Guidesi, Caparini, Centemero.

ART. 10.

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della Giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia, è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

0. 10. 38. 2. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente: 2. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovute dal notificante a norma delle disposizioni vigenti. ».

10. 38. Il Governo.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.**EMENDAMENTO 10.38 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 10.

All'emendamento 10.38 del Governo aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle cause che riguardano sanzioni amministrative e quelle di cui all'articolo 322 del codice di procedura civile

0. 10. 38. 1. Molteni, Caparini.

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della Giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici Esecuzione Penale Esterna. Il Ministro dell'economia e delle

finanze, su proposta del Ministro della giustizia, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

0. 10. 38. 2. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente: 2. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovute dal notificante a norma delle disposizioni vigenti.»

10. 38. Il Governo.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

EMENDAMENTO 10.12 TURCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, dopo le parole: « ad esse relativi » sono aggiunte le seguenti: « purché l'attore o la parte istante sia una persona fisica, ».

3. Le maggiori entrate conseguenti alla disposizione di cui al comma 2 sono destinate al fondo di cui al comma 1.

10. 12. Turco, Cariello, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.